Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1682.

Istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Presso il Ministero della pubblica istruzione, è istituito uno speciale ruolo transitorio del personale proveniente dal soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (ENIMS), aggiunto al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale, in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Nel ruolo di cui al precedente articolo sarà collocato, secondo le varie categorie (gruppi *A*, *C* e personale subalterno) e nei limiti dei posti previsti dalla tabella annessa, il personale già dipendente dal soppresso Ente, che era in servizio con rapporto stabile d'impiego presso la sede di Roma dell'Ente stesso, alla data della sua soppressione.

Art. 3.

L'ammissione nel ruolo transitorio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, eccezion fatta per il limite massimo di età, che è stabilito in anni sessanta. I titoli di studio richiesti, per ciascuna delle categorie previste dalla tabella annessa, sono quelli rispettivamente prescritti per l'ammissione alle corrispondenti carriere del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

In ciascuna categoria possono aspirare al collocamento nei singoli gradi superiori a quello iniziale soltanto coloro che nel soppresso Ente avevano già conseguito la posizione di grado corrispondente o almeno quella del grado immediatamente inferiore nella stessa categoria.

Art. 4.

Alla scelta del personale da immettere nel ruolo anzidetto, al suo collocamento nei singoli gradi di ogni categoria e alla determinazione dell'ordine di precedenza in ciascun grado, sarà provveduto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in conformità di graduatorie di merito degli interessati, da formarsi, per ciascuna categoria, in base ai rispettivi titoli e con l'osservanza delle norme che seguono, dal Consiglio di amministrazione del Ministero, del quale sarà chiamato a far parte anche il capo dell'Ispettorato per l'istruzione media non governativa.

Art. 5.

Fra i titoli da valutarsi, ai fini della formazione delle graduatorie di merito, saranno particolarmente considerati:

a) il servizio prestato all'ENIMS, e le funzioni quivi esercitate;

b) il servizio a qualsiasi titolo prestato presso uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e le funzioni quivi eventualmente esercitate;

c) i lavori di ufficio di particolare importanza, gli incarichi ricevuti, le pubblicazioni e gli studi inerenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 6.

Nel ruolo del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi è istituito un posto di ragioniere (gruppo *B*, grado 10°) in soprannumero da conferire con le modalità prescritte dal presente decreto al personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 2. Tale posto sarà soppresso non appena si renderà vacante per promozione al grado superiore o per cessazione del servizio.

Art. 7.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, intendano essere immessi nel ruolo transitorio o nel posto di cui all'art. 6 dovranno farne domanda, sulla prescritta carta legale, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando tutti i documenti prescritti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, i titoli di cui siano in possesso ed un certificato da rilasciarsi dal commissario liquidatore dell'ENIMS, dal quale risultino la data di assunzione all'Ente, la durata del servizio quivi prestato, la posizione occupata e le funzioni esercitate nonchè la circostanza che si trovavano in servizio presso la sede di Roma dell'Ente stesso, alla data della sua soppressione.

Art. 8.

Nel ruolo transitorio di cui all'art. 1, dopo il primo conferimento dei relativi posti, non possono effettuarsi nuovi reclutamenti, ma soltanto promozioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

I posti del suindicato ruolo che, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, si renderanno man mano vacanti per cessazione dal servizio, resteranno soppressi, a cominciare da quelli del grado meno elevato per ciascuna categoria.

Art. 9.

Al personale del ruolo transitorio sono applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato dalla data di assunzione presso il soppresso Ente sarà riconosciuto per l'intera sua durata, previo versamento di una ritenuta in conto entrata del Tesoro da effettuarsi in ragione del 6 % commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1949
Atti del Governo, registro n. 28, *foglio n.* 20. — FRASCA

TABELLA

Ruolo transitorio del personale proveniente dal soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore aggiunto al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Carriera amministrativa (gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Direttore capo divisione	1 (*a*)
7°	Capo sezione	1
8°	Consigliere	1
9°	Primo segretario	2
10° e 11°	Segretario e vice segretario	2
		7

(*a*) Il posto sarà lasciato vacante all'atto del primo inquadramento, esclusa peraltro l'applicazione dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e sarà conferito successivamente per promozione con l'osservanza delle vigenti norme.

Carriera d'ordine (gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primo archivista	1
11°	Archivista	2
12°	Applicato	2
13°	Alunno d'ordine	1
		7

Personale subalterno

Denominazione	Numero dei posti
Usciere capo	2
Usciere	3
Inserviente	2
	7

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1948, n. 1683.

Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 25 maggio 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 25 maggio 1948:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale;
c) Annesso all'Accordo commerciale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — LOMBARDO — MERZAGORA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1949
Atti del Governo, registro n. 27, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

Accord entre la République Italienne et le Royaume des Pays-Bas

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Royal Néerlandais, dans le but de régler et de développer dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La République Italienne et le Royaume des Pays-Bas s'accorderont, suivant les dispositions en vigueur dans les deux Pays, un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation.

Art. 2

Les échanges commerciaux entre la République Italienne et le Royaume des Pays-Bas seront effectués provisoirement sur la base des affaires de réciprocité soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des deux Pays.

Les affaires de réciprocité seront autorisées en tenant compte de l'importance économique des produits à échanger et jusqu'à concurrence des quantités ou des valeurs qui sont fixées dans les listes *A* et *B* ci-annexées.

Les Autorités compétentes des deux Pays pourront, d'un commun accord, autoriser des affaires de réciprocité globales.

Art. 3

Les opérations d'importation et d'exportation relatives à chaque affaire de réciprocité devront normalement être exécutées dans un délai non supérieur à trois mois à partir de la date de l'octroi de l'autorisation, à moins que, compte tenu de la nature particulière des échanges, les autorités compétentes des deux Pays n'admettent un délai supérieur.

Art. 4

Les autorités compétentes des deux Pays suivront de part et d'autre les affaires de réciprocité non seulement en ce qui concerne leur règlement à travers les instituts désignés dans l'article 5, mais aussi en ce qui concerne l'exécution de chaque opération autorisée.

Art. 5

Le règlement des affaires de réciprocité sera effectué sur la base des dispositions prévues à l'Annexe du présent accord et selon les ententes qui auront lieu entre le « Centrale Dienst voor In-en Uitvoer » et l'« Ufficio Italiano dei Cambi ».

Art. 6

Les opérations de réciprocité qui à la date de la mise en vigueur du présent Accord ont déjà été approuvées par les autorités compétentes des deux Pays seront effectuées conformément aux conditions prévues dans les autorisations respectives et les marchandises relatives ne seront pas imputées aux contingents prévus dans les listes ci-annexées.

Art. 7

Pour faciliter les échanges entre les deux Pays il sera institué une Commission Mixte, composée de délégués officiels Italiens et Néerlandais qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement du présent Accord. La Commission susdite sera autorisée à résoudre toutes les difficultés qui pourraient se produire à l'occasion de l'exécution de cet Accord. En outre elle fera toutes propositions tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre les deux Pays.

Les contingents prévus dans les listes annexées au présente Accord, pourront être augmentés ou modifiés par décision de la Commission Mixte. En outre des nouveaux contingents pourront être fixés par elle.

La Commission Mixte se réunira à la demande du Président d'une des deux délégations.

Art. 8

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif à partir du 1er mars 1948. Il restera en vigueur jusqu'au 1er mars 1949.

Fait en double exemplaire à Rome, le 25 mai 1948

Pour le Royaume des Pays-Bas
W. DE BYLANDT

Pour la République Italienne
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LISTE *A*

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LE ROYAUME DES PAYS-BAS

MARCHANDISES	Quantité ou valeur
1. Graines potagères, semences de fleurs et d'arbres, échalottes de semence, graines de plantes forestières, noyaux (semence) d'arbres fruitiers	Fl. 400 000
2. Produits de pépinières	» 300 000
3. Fruits frais	T. 1.000
4. Oranges et mandarines	» 5.000
5. Citrons	» 3.000
6. Fruits secs (amandes, noisettes, noix, pistaches, pignons)	» 1.000
7. Baies de genévrier	» 70
8. Jus d'agrumes	Fl. 200.000
9. Ecorces d'agrumes	T. 40
10. Herboristerie y compris les feuilles de laurier	Fl. 100.000
11. Fleurs coupées	» 50 000
12. Jeunes plantes et boutures	» 25.000
13. Pulpe de fruits	T. 100
14. Cédrat en saumure	» 300
15. Vins et vermouth	Hl. 12.000
16. Huiles éthériques et essentielles d'agrumes	Fl. 1.000.000
17. Acide tartrique et crème de tartre	T. 5
18. Liège brut	» 250
19. Racines et dérivés pour l'industrie pharmaceutique dont 10 tonnes de jus de réglisse pour les Indes Néerlandaises	Fl. 100.000
20. Peaux de veaux tannées au chrome pour chaussures	» 150.000
21. Sel marin	T. 30.000
22. Talc	» 300
23. Chanvre	» 300
24. Fils de chanvre	» 300
25. Crin végétal	» 300
26. Soie grège	» 1
27. Fils de crêpe et de frisotine	Fl. 750.000
28. Tissus:	
de laine et de laine mélangée	» 300 000
en fibres artificielles, purs ou mélangés	» 4.000.000
en fibres artificielles, purs ou mélangés pour doublure	» 500.000
en fibres artificielles, pour être imprimés	» 1.000.000
29. Tissus de coton ou mixtes dont Fl. 4.500.000 pour les Indes Néerlandaises	» 5.000.000
30. Bas et chaussettes dont Fl. 100.000 pour les Indes Néerlandaises	» 2.500.000
31. Chapeaux en feutre pour hommes	Pièces 15 000
32. Cloches de chapeaux en feutre pour hommes	» 80.000

Marchandises	Quantité ou valeur
83. Cloches et chapeaux pour dames	Fl. 50.000
34. Fils de déchets de soie (schappe)	» 500.000
35. Déchets de fils de coton	T. 100
36. Produits pharmaceutiques divers dont Fl. 100.000 pour les Indes Néerlandaises	Fl. 500.000
37. Permanganate de potasse	T. 100
38. Urée	» (1) 100
39. Spathflour (fluorine)	» 400
40. Soufre	» 1.000
41. Barytine	Fl. 200.000
42. Marbre brut et équarri	» 600.000
43. Pierres de construction (granit, travertin)	» 200.000
44. Corail rouge brut demi-ouvré et ouvré	» 150.000
45. Pierre ponce	» 200.000
46. Bois pour appareils de T. S. F.	» 100.000
47. Extrait sec de châtaigner et extrait de sumac	T. 800
48. Eponges naturelles	Fl. 200.000
49. Celluloïde brut	» 800 000
50. Articles en celluloïde	» 200 000
51. Produits chimiques divers	» 285.000
dont:	
sublimat Fl. 70.000	
acide borique T. 50	
borax » 100	
52. Produits chimiques divers pour les Indes Néerlandaises	» 50.000
dont: sulfure de soude T. 50	
53. Gants de peau	» 150.000
54. Verres et montures de lunettes et pièces détachées	» 500.000
55. Accessoires odonthologiques y compris les dents et molaires artificielles et les brosses pour polir les dents	» 70.000
56. Instruments chirurgicaux et odonthologiques	» 300.000
57. Instruments optiques, de précision et de mesurage	» 700.000
58. Articles en caoutchouc et simili-caoutchouc destinés à l'usage techniques et médical	» 300 000
59. Articles en cuir à l'usage techniques	» 20.000
60. Machines à coudre à l'usage domestique (2)	Pièces 800
61. Machines à écrire et pièces détachées dont Fl. 350.000 pour les Indes Néerlandaises	Fl. 1.350.000
62. Machines à calculer et pièces détachées	» 1.000.000
63. Caisses enregistreuses et pièces détachées	» 300.000
64. Voitures automobiles dont Fl. 800.000 pour les Indes Néerlandaises	» 5.800 000
65. Autobus	» 300.000
66. Camionnettes	» 700.000
67. Pièces détachées pour autos, autobus et camionnettes, dont Fl. 400.000 pour les Indes Néerlandaises	» 1.900.000
68. Moteurs électriques et matériaux connecteurs	» 900.000
69. Machines diverses y compris pièces détachées	» 12.000.000
70. Pièces détachées pour bicyclettes y compris chaines et billes	» 500.000
71. Roulements à billes	» 2.000.000
72. Pièces détachées pour tracteurs agricoles	» 20.000
73. Tuyaux sans soudures dont Fl. 100.000 pour les Indes Néerlandaises	» 1.500.000
74. Raccords dont Fl. 50.000 pour les Indes Néerlandaises	» 450.000

(1) Si pendant l'exécution de l'Accord le contingent sera utilisé, on examinera la possibilité d'une augmentation.

(2) Les machines à coudre à l'usage industriel sont comprises dans le contingent « machines diverses » (n. 69).

Marchandises	Quantité ou valeur
75. Outils divers y compris outils à main, outils agricoles, outils pour garage, outils pour ateliers de construction et de réparation, outils pour la fabrication de machines outils	Fl. 2.000.000
76. Bicyclettes	» 100.000
77. Fils et câbles électriques	» 250.000
78. Produits divers de l'industrie mécanique et électroradiotechnique	» 2.450.000
dont: tubes industriels Fl. 180.000	
tubes émetteurs » 220.000	
transformateurs » 250.000	
générateurs et rédresseurs » 300.000	
condensateurs électrolytiques au mica et cubilaires » 300.000	
matériel de téléphonie » 300.000	
matériel d'amplificateurs » 100.000	
appareils de communication interne pour bureaux » 100.000	
charbons et graphites » 150.000	
appareils de T. S. F. » 150.000	
matériel de cinema y compris les projecteurs pour films normaux » 150.000	
projecteurs de films étroits » 100.000	
articles de soudure » 100.000	
projecteurs et phares pour autos » 100.000	
appareils d'éclairage pour bicyclettes » 50.000	
79. Articles techniques pour dessin et autres pour bureaux	Fl. 250.000
80. Oxyde de titane	T. 100
81. Fournitures pour l'industrie de chaussures	Fl. 500.000
82. Pneumatiques (travail à façon selon les dispositions en vigueur)	
83. Pellicules sensibilisées, non impressionnées y compris celles pour appareils Röntgen	» 500.000
84. Papiers photographiques sensibilisés	» 50.000
85. Boutons de corozo et similaires	» 300 000
86. Produits de l'artisanat	» 400.000
87. Porcelaines électrotechniques, matériaux d'installation et d'isolation	» 1.100.000
88. Papier pour imprimerie d'art.	» 500.000
89. Papier à cigarettes en rouleaux et bobines	» 65.000
90. Papier à cigarettes en carnets et tubes	» 35.000
91. Cellophane	» 50 000
92. Colorants d'aniline	» 3.000 000
93. Ouvrages en verre technique	» 350.000
94. Instruments de musique et pièces détachées	» 450 000
95. Spécialités de pâtisserie	» 100.000
96. Minium de plomb	T. 300
97. Déchets de feuilles de tabac	» 500
98. Liqueurs et spiritueux	Fl. 100.000
99. Livres, journaux, périodiques et éditions musicales	» 50.000
100. Quincaillerie, serrurerie, garnitures et autres produits en métal (1)	» 150.000
101. Faïences et produits similaires à l'usage domestique (1)	» 50.000
102. Matériel éléctrotechnique (1)	T. 400
103. Vis à bois et boulons (1)	» 100
104. Clous (1)	» 500
105. Toiles et gazes métalliques (1)	» 200
106. Autres marchandises y compris les moteurs pour motocyclettes de petite cylindrée (2)	Fl. 7.000.000

(1) Contingents réservés pour l'exportation vers les Indes Néerlandaises.

(2) Dont Fl. 1.000.000 pour les Indes Néerlandaises.

LISTE *B*

EXPORTATIONS NEERLANDAISES VERS L'ITALIE

Marchandises	Quantité ou valeur
1. Chevaux de trait à sang froid et demi-sang	Têtes 2.000
2. Taureaux et taurillons (1)	» 250
3. Vaches et génisses (1)	» 4.500
4. Moutons et béliers d'élévage	» 500
5. Poissons de mer	T. 200
6. Harengs salés, fumés et séchés y compris la qualité pour l'industrie alimentaire	Fl. 2.000.000
7. Oeufs	Pièces 40.000.000
8. Pois secs de semence	T. 500
9. Pommes de terre de semence	» 20.000
10. Graines de lin de semence	» 150
11. Semences de fleurs (au maximum Fl. 50.000), graines potagères et semences légumineuses à cosses	Fl. 400.000
12. Insecticides et désinfectants spéciaux pour semences	» 20.000
13. Semences de betteraves sucrières	T. 300
14 Oignons à fleurs	» 350
15. Produits de pépinières	Fl. 200 000
16. Semences de colza	T. 100
17. Graines de carvi	» 50
18. Graines de pavot bleu	» 500
19 Fleurs coupées	Fl. 50.000
20. Jeunes plantes et boutures	» 25.000
21. Volaille abattue	T. 50
22. Oeufs à couver et poussins d'un jour	Fl. 200.000
23. Huile à noyaux pour fonderie	T. 1.000
24 Lin teillé	» 150
25. Fécule de pomme de terre	» 6.000
26. Dérivés de fécule de pomme de terre	» 600
27. Boyaux salés	Fl. 30 000
28. Beurre de cacao et produits similaires	T. 400
29. Flocons d'avoine	» 100
30. Orge mondé	» 50
31. Spécialités alimentaires et produits vitaminisés y compris les biscuits pour les enfants	Fl. 100.000
32. Poudre de cacao et couverture de chocolat	T. 500
33. Alcools gras (2)	» 200
34. Alcool éthylique	Hl. 5.000
35. Benzol	T. 5.000
36. Huiles essentielles et essences, huiles éthériques pour parfumerie, parfums synthétiques et constituants d'essence à l'exclusion des dérivés d'agrume	Fl. 1.000.000
37 Huiles de goudron y compris huile de créosote	T. 500
38. Cire raffinée	» 200
39. Produits et spécialités pharmaceutiques dont: insuline Fl. 150.000; spécialités opothérapeutiques » 650.000	Fl. 1.000.000
40. Vaseline	T. 100
41. Parafine liquidum et huiles blanches à l'usage technique	» 60
42. Alcaloïdes d'opium et de cocaine et dérivés perfectionnés	Fl. 80 000
43. Ferrocyanure de potassium	T. 50
44. Poix pour brasseries	» 25
45. Graisses techniques et acides gras dont: oléine T 100; stéarine » 50; stéarates » 10; acide gras distillé » 20; acide gras raffiné » 150; huiles sulfonisées » 30	Fl. 800.000
46. Théobromine	T. 6
47. Charbon actif	» 200
48. Encre d'imprimerie	Fl. 100 000
49. Couleurs sèches	» 150.000
50. Laques	» 300.000
51. Bioxyde de manganèse	T. 500
52. Produits chimiques divers dont: acide oxalique T. 50; gélatine pour la photographie Fl. 100.000; acide lactique T. 50; produits diazoïques et azoïques Fl. 40.000	Fl. 300.000
53. Naphtaline raffinée	T. 800
54. Anthracène purifié	» 300
55. Pyridine	» 1
56. Emaux à feu, vitrifiables	» 500
57. Instruments scientifiques et de mesure	Fl. 300.000
58. Machines diverses y compris les machines agricoles et pour l'industrie alimentaire	» 800 000
59. Produits Philips dont: — machines pour la fabrication d'appareils et pièces détachées Fl. 1.105.000; — matières premières et produits demi-ouvrés » 1.871.000; — lampes à incandescence non fabriquées en Italie » 500.000; — tubes pour T.S.F. à l'exclusion de ceux fabriqués en Italie » 630.000; — appareils Röntgen non fabriqués en Italie » 75.000; — tubes Röntgen non fabriqués en Italie » 75.000; — appareils T. S. F. pour voitures FIAT » 410.000; — amplificateurs non fabriqués en Italie » 40.000; — appareils de mesurage non fabriqués en Italie » 50.000; — tubes pour l'industrie non fabriqués en Italie » 100.000; — appareils de rayonnement » 50.000; — produits chimiques » 20.000; — Philishave » 127.000; — filières » 100.000; — produits autres pour l'industrie » 10.000; — publications techniques, scientifiques et de propagande » 27.000	» 5.190.000
60. Fonte	T. 8.000
61. Fils de molybdène, tungstène, zirconium	Fl. 60 000
62. Sables pour verrerie et métallurgie	» 300 000
63. Diamants industriels dont: outils diamantés Fl. 100.000	» 600.000
64. Poudre de luminescence	Kgs. 200
65. Déchets de caoutchouc	T. 200
66. Métaux non ferreux divers dont: métal blanc antifriction T 100; anodes de nickel » 60	Fl. 1.000.000

(1) Afin d'être admis à l'importation, les animaux de race bovine dont il s'agit doivent être enregistrés dans les livres généologiques de l'espèce pie noire de Frise à Leeuwarden ou néerlandaise à la Haye et avoir les qualités morphofunctionnelles prévues par le Ministère italien de l'Agriculture qui seront vérifiées par un contrôle technique spécial de la part du Ministère susdit.

(2) Si pendant l'exécution de l'Accord ce contingent sera utilisé on examinera la possibilité d'une augmentation.

Marchandises		Quantité ou valeur
67. Effilochés	T.	300
68. Manchettes en caoutchouc	»	10
69. Boutons fantaisie	Fl.	20.000
70. Chiffons de produits textiles	»	2.000.000
71. Liqueurs et spiritueux	»	100.050
72. Livres, journaux, périodiques et éditions musicales	»	50.000
73. Poivre (1)	T.	50
74. Autres épices (1)	»	50
75. Thé (1)	»	15
76. Etain (1)	»	400
77. Résines et gommes résines (1)	»	100
78. Caoutchouc brut (1)	»	2.000
79. Sulfate de quinquina (1)	»	30
80. Autres marchandises y compris le rotin trié	Fl.	6.000.000

(1) De provenance des Indes Néerlandaises.

Protocole additionnel à l'Accord commercial entre la République Italienne et le Royaume des Pays-Bas signé le 25 mai 1948.

1. La zone florin comprend les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, le Surinam, l'Ile de Curaçao et les Iles adjacentes.

2. En principe les contingents fixés dans les listes *A* et *B* seront applicables à tout échange de marchandises entre un territoire de la zone florin d'une part et un territoire de la zone lire d'autre part.

Dès à présent certains contingents indiqués dans les listes sont destinés expressément pour l'exportation italienne vers les Indes Néerlandaises, respectivement pour l'exportation des Indes Néerlandaises vers l'Italie.

Les cas échéant les exportations italiennes vers les autres territoires néerlandais d'outremer seront imputées sur les contingents généraux pour les marchandises en question, et les importations italiennes originaires de ces territoires seront imputées sur le contingent « Autres marchandises » (liste *B*, n. 80).

3. Les contingents prévus pour l'exportation vers l'Italie de produits originaires des Indes Néerlandaises seront réservés en premier lieu pour les affaires de réciprocité avec les exportations italiennes destinées aux Indes Néerlandaises, et inversement. Si de pareilles transactions ne peuvent être effectuées, les autorités compétentes des deux pays pourront autoriser, dans la limite des contingents, des exportations italiennes vers les Indes Néerlandaises en réciprocité contre des importations en Italie de produits originaires des Pays-Bas et inversement.

En outre les autorités néerlandaises et italiennes pourront autoriser les exportations italiennes vers les Indes Néerlandaises, et les exportations des Indes Néerlandaises vers l'Italie, contre paiement en monnaies tierces et sans imputation sur les contingents prévus dans les listes *A* et *B*.

Fait en double exemplaire à Rome, le 25 mai 1948

Pour le Royaume des Pays-Bas
W. De Bylandt

Pour la République Italienne
Sforza

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Annexe a l'Accord commercial

Dispositions relatives au règlement des affaires de réciprocité

1. Les demandes d'autorisation d'affaires de réciprocité devront être faites par les contractants néerlandais (1) et italiens auprès des Autorités compétentes du pays respectif.

2. Lorsque les Autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas auront donné leur consentement à une affaire de réciprocité, le « Centrale Dienstvoor In-en Uitvoer » (dorénavant désigné: « C.D.I.U. ») donnera un numéro à l'opération envisagée et avisera télégraphiquement l'« Ufficio Italiano dei Cambi » (dorénavant désigné « U.I.C. ») de l'affaire de réciprocité, en indiquant:

numéro d'ordre assigné à l'affaire;
quantité, désignation, prix et valeur C.I.F. en florins néerlandais des marchandises à fournir par chaque pays;
numéros des contingents y relatifs;
noms des partenaires néerlandais et italiens,
délais de livraison prévus;
durée de validité de la transaction.

3. La procédure prévue à l'alinéa 2 ci-dessus sera suivie identiquement en Italie, où l'« U.I.C. », chaque fois qu'une affaire de réciprocité sera autorisée par les Autorités italiennes compétentes, donnera le numéro d'ordre à l'affaire approuvée et avisera télégraphiquement le « C.D.I.U. » des opérations dont il s'agit en fournissant les informations prévues à l'alinéa susmentionné.

4. Si une affaire de réciprocité proposée par le « C.D.I.U. » est approuvée également du côté italien, l'« U.I.C. » donnera à l'affaire son numéro d'ordre qu'il communiquera au « C.D.I.U. » avec la notification de la décision affirmative.

Si la décision des Autorités italiennes compétentes est négative, celle-ci sera portée à la connaissance du « C.D.I.U. ».

La même procédure sera suivie par le « C.D.I.U. » à la suite des propositions italiennes d'affaires de réciprocité.

5. Au cas où une affaire de réciprocité qui a été approuvée de part et d'autre subirait une modification quelconque concernant les données mentionnées respectivement sous 2 et 3, le « C.D.I.U. » et l'« U.I.C. » s'en informeront sans délai.

6. Le règlement des paiements afférants aux affaires de réciprocité autorisées de part et d'autre sera effectué de la façon suivante:

a) La « Nederlandsche Bank » ouvrira un compte en florins « Réciprocité Italie » au nom de l'« Ufficio Italiano dei Cambi ». Le débiteur néerlandais versera à ce compte la contre-valeur de la marchandise italienne. La « Nederlandsche Bank » communiquera à l'« Ufficio Italiano dei Cambi » les montants reçus, qui seront administrés séparément pour chaque affaire, moyennant l'envoi d'avis de versement libellés en florins.

Ces avis de versement tiendront lieu d'ordres de paiement; l'« Ufficio Italiano dei Cambi » exécutera les ordres de paiement dans la mesure des montants reçus

(1) Dans le texte de la présente annexe on entend par « néerlandais » les autorités, les particuliers, les marchandises, etc. de la zone florin.

du débiteur italien participant à l'affaire de réciprocité en question.

b) Le débiteur italien versera à l'« Ufficio Italiano dei Cambi » la contrevaleur en lires italiennes de la somme due à son créancier au change convenu entre les parties intéressées.

Sitôt le paiement reçu, l'« Ufficio Italiano dei Cambi » en donnera communication à la « Nederlandsche Bank », moyennant l'envoi d'avis de versement libellés en florins. Ces avis tiendront lieu d'ordres de paiement pour la « Nederlandsche Bank ». Cet Institut exécutera ces ordres de paiement par le débit du compte susdit dans la mesure des paiements reçus du débiteur néerlandais participant à l'affaire de réciprocité en question.

7. Dans les affaires de réciprocité on tiendra compte des frais accessoires afférants aux opérations (tels que frais de transport, commissions dues à des représentants ou intermédiaires, frais bancaires ou similaires).

8. Si l'échange commercial prévu par une affaire de réciprocité ne s'effectue pas ou pas entièrement, les mesures suivantes seront prises:

a) Pour autant que la validité de la transaction serait échue et que les prestations commerciales de l'affaire de réciprocité n'auraient pas été effectuées, ni d'un côté, ni de l'autre, les montants relatifs à l'affaire versés auprès de la « Nederlandsche Bank » et/ou de l'« U.I.C. » seront remboursés aux importateurs. Si ces montants auraient déjà été payés en faveur des créanciers, ce remboursement aura lieu après reversement des montants impliqués auprès de la « Nederlandsche Bank » et de l'« U.I.C. ».

b) En ce qui concerne la partie de l'affaire de réciprocité dont une des parties aurait exécuté ses obligations sans recevoir les prestations dues par la contrepartie, le « C.D.I.U. » et l'« U.I.C. » s'entendront pour assurer un règlement équitable à cette partie de l'opération; notamment ils accorderont toutes facilités pour l'utilisation, à travers la conclusion d'une nouvelle affaire, des montants restés inutilisés.

9. Les numéros de référence italiens et néerlandais devront être indiqués dans toute la correspondance, sur tous les avis et sur les formulaires relatifs à chaque affaire de réciprocité.

Les frais des communications télégraphiques concernant chaque opération seront à la charge des parties contractantes.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 21 aprile 1949, n. 185.

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera *a*) degli articoli 1 e 2 della norma sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle *A* e *B*.

Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera *b*) dei suddetti articoli 1 e 2 sono stabilite nella misura risultante dalle annesse tabelle *C* e *D*.

Art. 2.

I primi due commi dell'art. 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, la indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 4500.

Agli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta la indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 4500 fino alla nomina a sottotenente e L. 14.000 da tale nomina fino alla promozione a tenente ».

Art. 3.

L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di L. 7500 mensili.

Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Art. 4.

L'indennità di volo di cui all'art. 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di L. 4200 mensili.

Art. 5.

Le indennità di volo di cui all'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, per gli ufficiali, sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, sono stabilite nelle seguenti misure:

Ufficiali	L. 4200	mensili
Sottufficiali	» 3600	»
Primi avieri . . .	» 3600	»
Avieri scelti	» 3000	»

Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, l'indennità di volo prevista dallo stesso art. 11 è stabilita nella misura di L. 3000 mensili.

Art. 6.

La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata, è sostituita dalla seguente:

Durata del volo	Indennità per ogni volo
Per voli di durata inferiore ad una ora	L. 400
Per voli di durata da 1 ora a 2 ore . .	» 800
Per voli di durata da 2 ore a 3 ore . .	» 1200
Per voli di durata da 3 ore a 4 ore . .	» 1600
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore	» 2000

Il terzo comma dell'art. 12 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 4200 per gli ufficiali o per gli impiegati civili di grado superiore al 12° e di L. 3600 per i sottufficiali, i graduati e militari di truppa o per gli impiegati civili fino al grado 12° incluso e per i salariati ».

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, viene destinata, per l'esercizio 1948-49, sino all'importo di L. 957 milioni, quota parte dello stanziamento del capitolo n. 92-*bis* « Proventi derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) » del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1948-49, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° maggio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA *A*

Misura indennità di aeronavigazione normale

Anni di volo	Importo mensile
1° Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante	L. 14.000
2° Da 5 anni fino a 10 anni . . .	» 17.000
Da 10 anni fino a 15 anni	» 20.000
Da 15 anni fino a 20 anni .	» 24.000
Da 20 anni fino a 25 anni . .	» 27.000
Da 25 anni in poi	» 32.000

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA *B*

Misura indennità di pilotaggio normale

Anni di volo	Importo mensile
1° Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante	L. 14.000
2° Da 5 anni fino a 10 anni	» 16.000
Da 10 anni fino a 15 anni	» 18.000
Da 15 anni fino a 20 anni	» 20.000
Da 20 anni in poi	» 22.000

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA *C*

Misura indennità aeronavigazione per servizi speciali

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità	L. 8.000
Alta quota	» 8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità .	» 4.800

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA *D*

Misura indennità di pilotaggio per servizi speciali

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità	L. 8.000
Alta quota	» 8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità .	» 4.800

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1949.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i seguenti decreti reali:

1) 15 febbraio 1923 (registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1923, al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 2939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1925), col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Novara, territorio attualmente suddiviso fra la provincia di Novara e la nuova provincia di Vercelli;

2) 10 aprile 1930 (registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1930), col quale furono radiati dall'elenco suddetto il corso d'acqua riale della Brera e i tratti ad

esso susseguenti della roggia del Pallone e del cavo Dondoglio, già inscritti al n. 129 dell'elenco e attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli;

3) 1° maggio 1930 (registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1930), col quale il corso d'acqua roggia o cavo Alemanno, già inscritto al n. 122 dell'elenco suddetto e attualmente compreso nel territorio della provincia di Vercelli, fu radiato dall'elenco stesso per l'intero suo corso, dal punto in cui ha origine alla regione Valversa, in territorio di Roasenda, sino al punto in cui sfocia nel colatore La Valle o Druma;

4) 31 marzo 1932 (registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1932, al registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1932, col quale furono radiati dall'elenco suddetto i seguenti corsi d'acqua, attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli, già inscritti al n. 8 del succitato elenco:

a) roggia Gardina, limitatamente al tratto compreso fra il punto in cui ha origine e il punto in cui, nel territorio di Ronsecco presso la cascina Rondolino, si riuniscono lo scaricatore della roggia di Lachelle e il cavo Rosso;

b) canale Lamporasso, con il susseguente cavo Scalandrino, dal punto in cui ha origine fino al punto di confluenza colla roggia Acquanera;

5) 25 marzo 1935 (registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1935, al registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 ottobre 1935), con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;

6) 29 agosto 1941 (registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1941, al registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1941), col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio della provincia di Vercelli, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e pubblicato a sensi di legge col decreto Ministeriale 18 ottobre 1947, n. 3778;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state prodotte opposizioni;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 2 ottobre 1948, n. 2395;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio della provincia di Vercelli, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Lo stesso Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949
Registro Lavori pubblici, n. 4, foglio n. 118.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli

N. d'ord.	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni interessati	Limite di demanialità
1	Gruppo di sorgenti in regione Vittino, denominate Maggia e Ferroggio	Torrente Oropa (62)	Biella	Dallo sbocco alle origini
2	Sorgenti Figlie di Maria	Torrente Oropa (62)	Biella	Id.
3	Gruppo di sorgenti in regione Casa di Torino	Ramo di sinistra del Torrente Oropa denominato Orone (62)	Biella	Id.

Nota. — Il numero tra parentesi si riferisce all'elenco principale delle acque pubbliche della Provincia.

(1651) Visto, *il Ministro*: TUPINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1949.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1948, con il quale si provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Carapezza, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giacomo Bruno è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1949

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 319. — LA MICELA

(1652)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1949.

Nomina dell'avv. Giuseppe Ponz De Leon a commissario della Camera agrumaria di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 647 ed il regio decreto 1° maggio 1930, n. 821, riguardanti la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Viste le dimissioni deliberate dal Consiglio di amministrazione della Camera stessa nella seduta del 24 dicembre 1948;

Ritenuta la necessità di affidare la gestione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria ad una Amministrazione commissariale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Ponz De Leon è nominato commissario della Camera agrumaria ed eserciterà le funzioni ed avrà i poteri che la legge vigente assegna al Consiglio di amministrazione.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 172. — BRUNO

(1639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1949.

Costituzione della Commissione per lo studio dei problemi relativi allo sviluppo ed alla diffusione della televisione in Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto n. 011322 del 10 gennaio 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stata istituita la Commissione per lo studio dei problemi relativi allo sviluppo ed alla diffusione della televisione in Italia;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione stessa ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto predetto;

Viste le relative lettere di designazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per lo studio dei problemi relativi allo sviluppo ed alla diffusione della televisione in Italia è costituita come segue:

1) on. avv. Giulio Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2) dott. Gaetano Azzariti, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

3) dott. Giuseppe Melgiovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) dott. Angelo Dell'Amore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) cap. Enzo Dalmonte, cap. Frank Mario Gari, cap. V. Alfonso Galleani, in rappresentanza del Ministero della difesa e rispettivamente per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina;

6) ing. Albino Antinori, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

7) dott. Iferide Sammarini, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

8) avv. Nicola De Pirro, prof. Gaetano Napolitano, prof. Amedeo Tosti, in rappresentanza, rispettivamente dei Servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) dott. Antonio Morelli, prof. ing. Algeri Marino, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

10) dott. Leonardo Azzarita, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana;

11) comm. Italo Gemini, avv. Ernesto Fodale, in rappresentanza della Associazione generale italiana dello spettacolo;

12) ing. Ennio Viero, in rappresentanza del Comitato olimpionico nazionale italiano;

13) avv. Valerio De Sanctis, in rappresentanza della Società italiana autori ed editori;

14) dott. Renato Gualino, ing. Raoul Chiodelli, in rappresentanza dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche e affini;

15) ing. Arturo V. Castellani, in rappresentanza dell'Associazione nazionale industrie elettriche, Comitato nazionale tecnico della televisione;

16) rag. Salvino Sernesi, in rappresentanza della R.A.I.;

17) prof. avv. Luigi Biamonti, esperto;

18) prof. Rodolfo De Mattei, esperto;

19) prof. Amedeo Giannini, esperto.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal dott. Gilberto Bernabei, grado 6°, gruppo *A*, del ruolo dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 2 maggio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1948.

Nomina dei componenti il Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il triennio 1948-1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sull'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1945, concernente la costituzione del Comitato d'amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948;

Viste le designazioni del Ministro per la pubblica istruzione, della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Firenze per i propri rappresentanti nel Comitato di amministrazione per l'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Decreta:

In conformità dell'art. 10 del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, oltre ai membri di diritto da esso articolo indicati alle lettere *a*), *b*), sono chiamati a far parte del Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951:

1) il dott. Francesco Attilio Scaglione e il dott. Gino Bartolomei Gioli, in rappresentanza del Ministero dell'Africa italiana;

2) il prof. Giovanni Negri, ordinario di botanica dell'Università di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

3) il prof. Bonserio Giuseppe, in rappresentanza della provincia di Firenze;

4) il dott. Servi Giorgio, in rappresentanza della Camera di commercio di Firenze;

5) il prof. Giuliani Renzo, in rappresentanza del comune di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1948

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1949
Registro Africa italiana n. 12, foglio n. 19.

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, contenente le disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, che modifica la legge suddetta;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente la disciplina dello stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, contenente modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso dell'Azienda comunale per la navigazione interna « Venezia », approvato con regio decreto 13 aprile 1933, n. 833;

Vista la lettera del Ministero dei trasporti in data 15 settembre 1948, n. 2382, con la quale si comunica che l'Azienda suddetta ed il locale sindacato autoferrotramvieri ed internavigatori hanno deciso di portare a otto il numero dei commissari effettivi della Commissione amministratrice della Cassa di soccorso istituita presso l'Azienda stessa;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare « Venezia », approvato con regio decreto 13 aprile 1933, n. 833, è modificato come segue:

« Art. 5. — La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita da otto commissari effettivi e quattro supplenti, scelti per metà dalla Azienda e per metà dai lavoratori dipendenti ».

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1949.

Revoca del decreto di sottoposizione a sindacato della S. A. « Tana » Lavorazione cera, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. « Tana » Lavorazione cera, con sede in Milano, e nominato sindacatore l'avv. Aldo Angeletti;

Visto il verbale in data 22 marzo 1949 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Ritenuto che nella suindicata azienda non esistono più interessi di persone di nazionalità tedesca ed occorre, pertanto, revocare il sindacato;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 14 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « Tana » Lavorazione cera, con sede in Milano, via P. Maestri n. 1, e nominato sindacatore l'avv. Aldo Angeletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1949.

Proroga del termine per l'imbottigliamento dello spirito puro destinato alla minuta vendita.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'articolo unico della legge 3 dicembre 1948, n. 1388, che converte in legge, con aggiunte, il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1949, che ha prorogato al 30 aprile 1949 il termine di cui al primo comma dell'art. 23 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200;

Riconosciuto che ricorrono gravi esigenze per prorogare ulteriormente l'anzidetto termine del 30 aprile 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 23 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, già prorogato al 30 aprile 1949 con decreto Ministeriale 24 marzo 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949
Registro n. 5, *foglio n.* 277. — BENNATI

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1949.

Autorizzazione alla Società molini Agro Pontino a gestire Magazzini generali in Latina Scalo per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società molini Agro Pontino per essere autorizzata ad istituire e gestire Magazzini generali in Latina Scalo;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina nella seduta di Giunta del 5 febbraio 1949 e dal Comitato provinciale dei prezzi di detta Provincia nella seduta del 15 marzo di detto anno;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuto che la progettata istituzione dei Magazzini generali di Latina Scalo è opportuna nell'interesse sia della produzione sia dei traffici, e che la Società istante è in possesso di mezzi tecnici e finanziari sufficienti;

Decreta:

Art. 1.

La Società molini Agro Pontino è autorizzata a gestire Magazzini generali in Latina Scalo per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini autorizzati col precedente articolo si applicano il regolamento e le condizioni tariffarie approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina e dal Comitato provinciale dei prezzi, nelle succitate sedute del 5 febbraio e 15 marzo 1949.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La detta Camera proporrà entro sei mesi al Ministero la forma e l'ammontare della cauzione dovuta dalla Società molini Agro Pontino a' sensi dell'art. 2 del citato regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 3 maggio 1949

(1695) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1949.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Visto lo statuto del suddetto Consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti ai sensi degli articoli 12 e 13 del succitato statuto;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli Enti consorziati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1949, è composto come segue:

rag. Oscar De Novellis, effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Giuseppe Befani, effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

rag. Carlo Faridone, effettivo, in rappresentanza degli Enti consorziati;

rag. Furio Paci, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

rag. Guido Aviotti, supplente, in rappresentanza degli Enti consorziati.

Roma, addì 4 maggio 1949

(1696) *Il Ministro*: LOMBARDO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 163 del 28 marzo 1949, riguardante le quote spese di sbarco del carbone fossile e del coke

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento numero 163 del 28 marzo 1949, a modifica delle circolari prezzi n. 91 del 9 luglio 1948, n. 131 del 20 novembre 1948 e n. 134 del 25 novembre 1948, ha deciso quanto appresso:

1. — In relazione ai provvedimenti adottati dal Ministero della marina mercantile circa la riduzione, a decorrere dal 1° aprile 1949, dell'aliquota da accantonare per la corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori portuali, sono ridotte, con la stessa decorrenza di L. 15 a tonn. le quote spese di sbarco soggette a rendiconto indicate nelle ricordate circolari prezzi.

2. — Per il porto di Ancona viene confermata la riduzione della tariffa forfetaria di L. 5 a tonn. (da 675 a 670 lire) per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1949.

La riduzione di L. 15 di cui al punto 1 si applica pertanto alla tariffa forfetaria di L. 670 che viene ridotta a L. 655 per tonn. Dal 20 aprile 1949 la tariffa verrà elevata a L. 669 alla tonnellata.

3. — Per il carbone fossile scaricato a Savona, molo Miramare, e reso a vagone a San Giuseppe di Cairo, la quota spese di sbarco è fissata in L. 665 alla tonnellata.

4. — Per il porto di Napoli, a decorrere dal 1° maggio 1949, la quota viene ridotta di L 60 portandosi a L. 690 a tonn.

5. — Per il coke metallurgico ed il coke di petrolio scaricato a Genova, Savona Marittima e Savona per San Giuseppe di Cairo, si continuano ad applicare le maggiorazioni rispettivamente del 30 % e del 20 % sulle quote di sbarco del carbone fossile. Per gli altri porti restano invariate le disposizioni precedenti.

6. — Restano altresì invariate tutte le disposizioni relative ai rendiconti ed ai relativi controlli da parte dei Comitati provinciali dei prezzi.

(1697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Placido Marchetti fu Santi, nato a Messina il 13 luglio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguite presso l'Università di Messina nel 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(1699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali del Prestito redimibile 3.50 % (1934) numero 440059, di annue L. 1050, intestato a Marsigliani Maria di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Torino, vincolata di usufrutto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 24 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 103

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 maggio 1949

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	575 —	141 —
»	Firenze	575 —	141 —
»	Genova	575 —	141 —
»	Milano	575 —	141 —
»	Napoli	575 —	141 —
»	Roma	575 —	141,50
»	Torino	575 —	141 —
»	Trieste	575 —	141 —
»	Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 9 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,775
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	76,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,95
Id. 5 % 1936	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,075
Id. 5 % convertiti 1951	100,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 9 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a due posti di direttore di 2ª classe (gruppo A, grado 6°) nei Conservatori di musica statali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge predetta;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari dell'Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sulla estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, recante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, recante norme per l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 888;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota dell'11 marzo 1949, n. 432112/12106/2-12-3.30/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 6°) nei Conservatori di musica statali.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32 e corredata dei documenti di cui al successivo art. 3, dovrà essere presentata o fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 4ª) entro sessanta giorni, a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso trasferito.

Art. 3.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

1) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è d'altra parte aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso.

B) Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

C) Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

D) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

E) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concerne.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

G) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del predetto decreto. Tale riconoscimento dovrà avvenire prima della data di approvazione della graduatoria.

H) Copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

I) Certificato, rilasciato dall'Amministrazione centrale dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del personale salariato dipendente dalle Amministrazioni stesse.

L) Stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

M) Elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti debbono produrre tutti i titoli, diplomi, pubblicazioni e qualsiasi altro documento che ritengano utile nel loro interesse.

Art. 4.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art. 2, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di direttore nei Conservatori di musica statali, senza conseguirvi l'idoneità, esclusi i concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da cinque membri a norma del secondo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro qualità didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un triennio al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1949

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 378.

(1646)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.